

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5420 del 04/10/2024
Oggetto	DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DET-AMB-2022-5410 DEL 20/10/2022 ADOTTATA DA ARPAE PER LA DITTA KEMIN CAVRIAGO SRL PER GLI IMPIANTI UBICATI IN COMUNE DI CAVRIAGO.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5635 del 03/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno quattro OTTOBRE 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.31200/2024

DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DET-AMB-2022-5410 DEL 20/10/2022 ADOTTATA DA ARPAE PER LA DITTA "KEMIN CAVRIAGO SRL" PER GLI IMPIANTI UBICATI IN COMUNE DI CAVRIAGO.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1 gennaio 2016;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2022-5410 del 20/10/2022 adottata da Arpae per la Ditta "**KEMIN CAVRIAGO SRL**" per l'attività di lavorazione e produzione di integratori per l'alimentazione animale svolta nell'impianto ubicato nel Comune di Cavriago - Via Don P. Borghi n.3 e 3/a÷3/h - Provincia di Reggio Emilia.

Acquisita la domanda di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale della Ditta "**KEMIN CAVRIAGO SRL**" al PG/158808 del 04/09/2024 con la quale la stessa comunica che verrà apportata una miglioria all'emissione E27 del granulatore Kessent 1, integrando l'attuale sistema di abbattimento a tessuto con una torre di abbattimento ad umido, con il fine specifico di ridurre l'emissione di odori.

Infatti in seguito a diverse segnalazioni dei residenti confinanti con l'Azienda, che lamentano di odori legati alle lavorazioni svolte, di cui il Kessent 1 potrebbe essere considerato il maggior responsabile, visti gli elevati volumi di aria emessi dal suo camino, la Ditta, oltre ad effettuare verifiche emissive più approfondite, tra cui anche uno studio modellistico di ricaduta delle sostanze odorigene, per stabilire i livelli di dispersione degli inquinanti e delle unità odorimetriche sul territorio circostante, ha anche avviato la sperimentazioni tramite ditte terze di sistemi di abbattimento alternativi, in un'ottica di collaborazione con le istituzioni e conferma della volontà di ridurre l'impatto ambientale sul territorio.

In via sperimentale la Ditta ha effettuato delle prove con diversi sistemi di abbattimento, integrandoli a quello con filtrazione a tessuto, ed in base alle spettrometrie degli inquinanti, è risultato più performante il tipo di abbattimento ad umido.

Verrà pertanto aggiunto dalla ditta a cascata rispetto al filtro a tessuto, uno scrubber verticale con abbattimento ad umido, mediante acqua additivata con un reagente basico-ossidante.

Il principio su cui si basa la tecnologia di abbattimento ad umido è il trasferimento di massa tra l'inquinante disperso nella fase gassosa ed il liquido di ricircolo arricchito di prodotti specifici, al fine di migliorare il legame tra le sostanze e di conseguenza la concentrazione in uscita.

Il processo inizia quando l'effluente aspirato dal processo lavorativo carico di inquinanti viene convogliato all'interno di una camera verticale, incontrando i corpi di riempimento, che hanno il compito di massimizzare la superficie di scambio e/o incrementare il più possibile l'intimo contatto tra l'effluente ed il liquido contenente acqua ed i reagenti costantemente riciccolati.

Gli scrubber a letto statico, come quello che verrà installato, sono torri di lavaggio con elevata efficienza ed efficacia nell'abbattere inquinanti solubili nel liquido di ricircolo.

La torre di lavaggio adottata sarà costituita da un cilindro in acciaio inox, con un'altezza di 10.500 mm ed un diametro di 3.000 mm, con una corona di n.10 ugelli nella parte apicale in grado di erogare una soluzione di acqua, acqua Ossigenata al 30% e Soda al 30%, che investirà in controcorrente il flusso di aria aspirata dal granulatore nel labirinto creato dai corpi di riempimento costantemente bagnati dai getti, che riempiranno il corpo della torre in un volume di 42 mc.

Alla base della torre sarà presente una vasca di raccolta del liquido, che verrà costantemente prelevato e rilanciato da una pompa da 7,5 kW a 2.880 giri/min. in grado di erogare da 24 a 72 mc/ora.

Poco prima che l'effluente depurato esca dalla torre incontrerà un demister, con il compito di limitare il trascinarsi di goccioline di liquido, per ricondensarle all'interno dell'impianto.

Rispetto all'A.U.A. vigente ed alla portata autorizzata di 75.000 Nmc/h dell'emissione E27, l'impianto di aspirazione del granulatore è stato regolato in corso d'opera per meglio adattarlo alle necessità produttive, riducendo la portata effettiva, pertanto sia per il dimensionamento della torre di abbattimento, che per adeguamento dell'Autorizzazione, il limite di portata viene ridotto a 55.000 Nmc/h, mantenendo un margine del 10% rispetto ai volumi effettivi, visto che le prove effettuate in questi anni non hanno mai superato i 50.000 Nmc/h. Inoltre come previsto dallo studio modellistico di ricaduta delle sostanze odorogene, lo sbocco del camino di emissione verrà innalzato verticalmente a 18 metri.

L'azienda comunica inoltre, per permetterne la realizzazione, la modifica non sostanziale della emissione E9, già indicata nell'istanza di modifica AUA presentata ed in fase di istruttoria, che a seguito dell'inserimento del filtro nel reparto PREMISCELE, emissione E35, e della razionalizzazione delle prese di aspirazione, verrà spostata nel reparto ATOMIZZATORI, a servizio di una bassinatrice, collocando il filtro all'esterno del fabbricato, senza modificare le sue caratteristiche tecniche già autorizzate.

Considerato che gli interventi proposti si configurano come **modifica non sostanziale** ai sensi dell'art.6 comma 1) del DPR 59/2013.

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA e autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la

segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto pertanto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di procedere con la modifica non sostanziale della suddetta autorizzazione.

determina

di approvare la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2022-5410 del 20/10/2022 adottata da Arpae ai sensi dell'articolo 6 comma 1) del DPR 59/13 intestata alla ditta "**KEMIN CAVRIAGO SRL**" per gli impianti ubicati nel Comune di Cavriago - Via Don P. Borghi n. 3 e 3/a÷3/h come da relazione allegata alla richiesta e di aggiornare il titolo "emissioni in atmosfera" nel seguente modo:

- la tabella con le caratteristiche delle emissioni riportata a pag.5÷7 dell'Autorizzazione Unica Ambientale è sostituita dalla seguente tabella:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E3-E4	BRUCIATORE CALDAIE RISCALDAMENTO SERBATOI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E5	GRANULAZIONE-ESSICCAZIONE	7000	10	16	Materiale Particellare COV (C-Tot)	10 50	
E6	BRUCIATORE CALDAIA PER GRANULATORE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E9	ASPIRAZIONE GRANULATORE (Bassina 2)	3000	10	24	Materiale Particellare COV (C-Tot)	10 50	Mns
E11	ASPIRAZIONE GRANULATORE	4200	10	24	Materiale Particellare	10	
E12	BRUCIATORE RISCALDAMENTO SERBATOI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E13	BRUCIATORE RISCALDAMENTO REPARTO 5	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E14	BRUCIATORE A GAS METANO DA 50 kW PER RISCALDAMENTO GRANULATORE REP. 4L	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					

E15	BRUCIATORE A GAS METANO DA 50 kW PER SERBATOIO GRASSI IDROGENATI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E16	CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.					
E17	REPARTO CONFEZIONAMENTO	5000	10	24	Materiale Particellare	10	
E19	CAPPA DA LABORATORIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06					
E20	ASPIRAZIONE ATOMIZZATORE	3000	15	24	Materiale Particellare COV (C-Tot)	10 50	
E21	ASPIRAZIONE TRASPORTO MATERIE PRIME ATOMIZZATO	10000	15	24	Materiale Particellare COV (C-Tot)	10 50	
E22	SFIATO DI EMERGENZA ATOMIZZATORE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E23	EVACUAZIONE DI EMERGENZA REPARTO ATOMIZZATORE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E24-E25	CALDAIE A METANO RISCALDAMENTO OLIO DIATERMICO REP. ATOMIZZATORE DA 860 KW CAD.	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E26	CALDAIA PRODUZIONE VAPORE A GAS METANO DA 3,8 MW PER GRANULAZIONE-RIVESTIMENTO	4000	6	24	Materiale Particellare Ossidi di zolfo Ossidi di Azoto	5 35 100	(*)
E27	IMPIANTO DI GRANULAZIONE E RIVESTIMENTO "KESSANT 1	55000	18	24	Materiale Particellare COV (C-Tot)	10 50	Mns
E28	ASPIRAZIONE AMBIENTALE IMPIANTO DI GRANULAZIONE-RIVESTIMENTO	20000	10	24	Materiale Particellare COV (C-Tot)	10 50	
E29	GRANULATORE ESSICCAZIONE OLII ESSENZIALI	8000	10	16	Materiale Particellare COV (C-Tot)	10 50	
E30	GRANULATORE A LETTO FLUIDO E POSTAZIONI DI CARICO	8000	10	16	Materiale Particellare COV (C-Tot)	10 50	
E31	LABORATORIO REPARTI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO	12000	8	24	Materiale Particellare	10	
E32	GRANULATORI ESSICCATORE	3600	8	24	Materiale Particellare	10	

E33	BRUCIATORE CALDAIA A GAS METANO DA 325 KW PER GRANULATORE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E34	ASPIRAZIONE LABORATORIO RICERCA E SVILUPPO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E35	ASPIRAZIONE REPARTI 1A, 1B, 2, 3, 4E, 5, 6M, 7	25000	10	24	Materiale Particellare	10	
E36	MOTOPOMPA SISTEMA ANTICENDIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

I limiti di emissione per **il materiale particellare e gli ossidi di zolfo** si considerano rispettati nel caso di utilizzo di gas naturale.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2022-5410 del 20/10/2022 adottata da Arpae.

Resta valida la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2022-5410 del 20/10/2022 adottata da Arpae ed anche gli altri suoi contenuti, allegati e prescrizioni.

Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.